

*Peculiare la scelta del dicastero di contestualità nella trasmissione ai numerosi gestori*

# Relazione di riferimento aggiornamento standard

Il 21 dicembre 2016 il ministero dell' Ambiente ha inviato a più di 120 installazioni sottoposte ad Aia statale una richiesta di aggiornamento della relazione di riferimento. Perplexità per il fatto che le richieste risultino apparentemente uguali per tutti gli impianti

di **Alessandro Kiniger**, B&P Avvocati

Entro il 7 gennaio 2016<sup>[1]</sup> le installazioni sottoposte ad Aia statale<sup>[2]</sup> dovevano trasmettere al ministero dell' Ambiente la "relazione di riferimento" introdotta in sede di recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva Ied"). Ricevuto il documento, il Ministero ha avviato dei procedimenti di riesame parziale dell' autorizzazione, per valutare la conformità della relazione rispetto ai requisiti di cui al D.M. 13 novembre 2014, 272<sup>[3]</sup>, emanato ai sensi dell' art. 29-*sexies*, comma 9-*sexies*<sup>[4]</sup>.

A oltre un terzo dei gestori di Aia statale, in data 21 dicembre 2016 il ministero dell' Ambiente ha trasmesso una nota contenente una **richiesta di aggiornamento della relazione di riferimento**, articolata nell' allegato parere istruttorio conclusivo redatto dalla commissione istruttorie per l' autorizzazione ambientale integrata - Ippc (si veda il **box 1**). Più che una richiesta di aggiornamento, quella notificata sembra essere una richiesta di inte-

grazione dei dati forniti, come conferma la stessa commissione Ippc riferendosi a necessari «*ulteriori approfondimenti*». In ogni caso, quella esercitata rappresenta una facoltà dell' autorità competente generalmente riconosciuta dall' ordinamento italiano e prevista, seppur con qualche parziale diversità, anche nella disciplina Aia<sup>[5]</sup>. Desta qualche perplexità il contenuto della richiesta ministeriale che è **il medesimo per la quasi totalità<sup>[6]</sup> degli oltre 120 provvedimenti trasmessi in data 21 dicembre 2016 e caricati sul portale Aia**. La nota ministeriale richiede, infatti, a tutti i gestori, di presentare l' aggiornamento entro 12 mesi dalla notifica e di garantire il rispetto «*dei requisiti minimi di cui all' allegato 2) al D.M. n. 272/2014, anche attraverso l' esecuzione di ulteriori necessarie caratterizzazioni*». Più puntuali - ma sempre identiche per tutte le installazioni - le richieste della commissione Ippc, che riguardano approfondimenti sulle sostanze pericolose per «*dimostrare l' impossi-*

*bilità pratica del verificarsi di una contaminazione*»; in particolare, la valutazione prescritta deve considerare:

- le sostanze pericolose oggetto di procedimenti di bonifica in essere e incluse tra quelle attualmente presenti nell' installazione<sup>[7]</sup>;
- le sostanze pericolose allo stato liquido o solido che superano le soglie delle classi di pericolosità di cui al punto 2 dell' Allegato 1 al D.M. n. 272/2014<sup>[8]</sup>.

Considerato che - necessariamente - ogni installazione ha caratteristiche e peculiarità proprie, provvedimenti di identico contenuto potrebbero risultare non coerenti. Ciò vale, a maggior ragione, nei casi in cui la relazione di riferimento trasmessa dal gestore già consideri, tra i dati per determinare la *base-line* ambientale, le sostanze pericolose oggetto della richiesta ministeriale. Peculiare, peraltro, la **scelta di contestualità nella trasmissione** ai numerosi gestori, che sembrerebbe riferibile alla volontà di disporre di relazioni di

riferimento «generalmente confrontabili anche in termini temporali», come auspicato dal Ministero nelle linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina Aia di cui alla nota 27 ottobre 2014, n. 22295<sup>[9]</sup>. In termini di **ottemperanza**, il **termine di 12 mesi** assegnato dall'autorità competente appare certamente congruo rispetto alle richieste avanzate. In una **prospettiva di impugnazione**, il Ministero precisa che «quanto richiesto con la presente nota verrà riportato nel primo atto autorizzativo o nell'atto di aggiorna-

mento relativo all'installazione»<sup>[10]</sup>, divenendo così – a tutti gli effetti, anche sanzionatori – una prescrizione dell'Aia. Infine, rispetto al **D.M. 26 maggio 2016**<sup>[11]</sup> in tema di garanzie finanziarie, già oggetto di numerose impugnazioni avanti al Tar per il Lazio, l'ultimo paragrafo dei pareri istruttori conclusivi inviati prevede, in termini generalizzati e comunque poco chiari, che «la presente richiesta di approfondimenti non rileva ai fini dell'applicazione del DM n. 141 del 26 maggio 2016 [...]».

#### NOTE

[1] Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 272/2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2015, n. 4 «i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto».

[2] Si tratta degli impianti elencati nell'Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con l'esclusione degli impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale e delle installazioni collocate interamente in mare (si vedano gli artt. 1, comma 2 e 3, comma 1, D.M. n. 272/2014).

[3] «Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis. Del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», successivamente modificato con D.M. n. 141/2015.

[4] «Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda».

[5] «Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa» (art. 29-*quater*, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006).

[6] Risultano difformi, le note trasmesse ai gestori che entro il termine prescritto non hanno trasmesso la relazione di riferimento, ma solo il risultato della procedura di *screening* disciplinata nell'Allegato 1 al D.M. n. 272/2014.

[7] Si precisa che la disciplina per la caratterizzazione ai fini della relazione di riferimento differisce da quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 per la caratterizzazione dei siti potenzialmente contaminati. Basti considerare, a mero titolo esemplificativo, che le (singole) sostanze pericolose pertinenti previste nel set analitico dal punto 1.1. dell'allegato 3 al D.M. n. 272/2014, non sono, in molti casi, corrispondenti alle sostanze e categorie chimiche elencate nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 per individuare i valori di Csc (concentrazioni soglia di contaminazione).

[8] Si evidenzia che l'Allegato 1 al decreto non riguarda il contenuto della relazione di riferimento, ma la procedura di *screening* per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della predetta relazione (applicabile non già agli impianti sottoposti ad Aia statale, come tali obbligati a presentare la relazione, quanto a quelli di competenza locale).

[9] «Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46».

[10] Affermazione contenuta nella parte finale delle note ministeriali trasmesse in data 21 dicembre 2016.

[11] In *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 2016, n. 237. Si veda l'approfondimento pubblicato su *Ambiente&Sicurezza* n. 21/2016.

## BOX 1

### Stralcio del parere istruttorio conclusivo

«Il gruppo istruttore ritiene che le motivazioni riportate dal Gestore circa la non pertinenza delle sostanze pericolose necessitano di ulteriori approfondimenti atti a dimostrare l'impossibilità pratica del verificarsi di una contaminazione; che tale ulteriori approfondimenti debbano in ogni caso essere previsti almeno per:

- le sostanze pericolose oggetto di procedimenti di bonifica in essere ed incluse tra quelle attualmente presenti nell'installazione;

- le sostanze pericolose, allo stato liquido o solido, singolarmente presenti in quantitativi superiori alle soglie delle classi di pericolosità attribuite ai sensi del paragrafo 2 dell'Allegato 1 al DM 272/2014;

che il gestore, entro 12 mesi dalla notifica del presente parere, debba presentare un aggiornamento della Relazione di Riferimento completa dei contenuti minimi di cui all'allegato 2 al DM 272/2014, con riferimento le sostanze come sopra identificate, eseguendo le ulteriori necessarie caratterizzazioni secondo i criteri per l'acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze, come sopra identificate, di cui all'allegato 3 al DM 272/2014. Resta inteso che per l'effettuazione delle caratterizzazioni debbano essere utilizzati metodi standardizzati o normati; qualora questi non fossero disponibili il Gestore potrà ricorrere a stime o calcoli, debitamente documentati».